



## *Il Prefetto della Provincia di Pisa*

Prot. n.2134/17 WA

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;  
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 327 del 20 marzo 2017, n.364 del 27 marzo 2017 e n. 388 del 28 marzo 2017, con le quali la Provincia di Pisa ha autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica su strada riservata alla categoria Amatori denominata "**14° GRANFONDO VAL DI CECINA**", organizzata dalla società sportiva **CICLISTICA CECINA**, con sede a Cecina in via Corsini n. 5, prevista per il giorno **2 aprile 2017** secondo il seguente programma:

**Ritrovo dei concorrenti: dalle ore 7.30 in corso Matteotti a Cecina;**

**Partenza ufficiale: alle ore 10,00 da corso Matteotti a Cecina;**

**Arrivo previsto: alle ore 12,00 in corso Matteotti a Cecina;**

**Fine gara previsto: alle ore 16,00 oppure fino al termine della manifestazione;**

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade della provincia di Pisa nei comuni di **Monteverdi Marittimo, Montecatini val di Cecina, Montescudaio, Guardistallo, Riparbella e Casale Marittimo;**

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art.9 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

### **ORDINA**

La sospensione temporanea della circolazione nel giorno **2 aprile 2017** per i percorsi della competizione sopraindicata **interessanti la provincia di Pisa riprodotti nell'allegato programma**, che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

#### **Durante il periodo di sospensione della circolazione:**

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza in relazione a specifiche, urgenti e indifferibili esigenze.

## DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art.1 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art.1 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente protempore dell'Area III di questa Prefettura, giusto il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.139/2000 ed al Decreto del Ministro dell'Interno 4.8.2005.

Pisa, 29 marzo 2017

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto agg.  
(Dr. Lombardi)

Funz. Amm. Dr.ssa de Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Legs.82/2005 e ss.mm. e ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Prefettura di	LIVORNO
Alla Provincia Polizia Prov.le	PISA
Alla Questura di	PISA
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di	PISA
Alla Sezione Polizia Stradale di	PISA
Al Sigg. Sindaci di	MONTEVERDI M.MO MONTECATINI V.C. MONTESCUDAIO GUARDISTALLO RIPARBELLA CASALE M.MO

Al Sig. Mario BIANCHI  
Presidente Ciclistica Cecina

CECINA